



TRIBUNALE DI GENOVA

Nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3309/2025 R.G.

promossa da

██████████ ██████████ (GRPNRN48H62F354K), rappresentata e difesa
dall'Avv. Daniele Granara (GRNDNL63D26C621R)

ATTRICE OPPONENTE

contro

[REDACTED], già [REDACTED] (P.IVA [REDACTED]),
rappresentata dalla mandataria [REDACTED]
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlotta Casamorata (CSMCLT78M52A944X) e
dall'Avv. Marina Vandini (VNDMRN78D48H199Z),

CONVENUTA OPPOSTA

e con la chiamata in causa di

contumaci

TERZI CHIAMATI

IL GIUDICE

in esito all'udienza del 25/3/2026, fissata per la discussione a norma dell'art. 281-*sexies* c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-*ter* c.p.c., preso atto delle conclusioni, delle difese e delle memorie delle parti, visti gli artt. 281-*sexies* c.p.c. e 127-*ter*, quinto comma, secondo periodo, c.p.c. (secondo cui «*Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza*»), così provvede:





TRIBUNALE DI GENOVA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA

in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni Fanticini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. [REDACTED] proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 12 marzo 2025 da [REDACTED] quale mandataria di [REDACTED] recante intimazione di pagamento della somma di € [REDACTED] oltre accessori, rivolta alla debitrice principale [REDACTED] [REDACTED], con estensione degli avvertimenti *ex artt.* 602 ss. c.p.c. ai terzi datori di ipoteca, tra cui l'odierna opponente.
2. Il titolo esecutivo azionato era individuato nel contratto di mutuo fondiario, stipulato in data 16 giugno 2011, con erogazione del finanziamento da Unicredit in favore di [REDACTED] e garanzia ipotecaria prestata dai terzi datori [REDACTED] [REDACTED] (usufruttuaria per la quota di 2/6 dell'immobile indicato), [REDACTED] e [REDACTED]
3. I motivi di opposizione dedotti con l'atto introduttivo erano, in sintesi, i seguenti:
 - a) mancata prova della titolarità del credito in capo alla società intimante, sul presupposto che la mera pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non sarebbe sufficiente e che all'opponente non sarebbero stati comunicati gli avvicendamenti societari indicati nel precetto;
 - b) mancata notifica del titolo esecutivo (contratto di mutuo) alla [REDACTED] quale terza datrice di ipoteca, in violazione degli artt. 479, 480 e 603 c.p.c.
4. Nelle memorie *ex art.* 171-ter c.p.c., l'opponente contestava l'idoneità della documentazione prodotta dalla controparte a dimostrazione dell'avvenuta cessione e l'applicabilità dell'art. 41 T.U.B. al caso concreto.





TRIBUNALE DI GENOVA

5. Con la seconda memoria *ex art. 171-ter c.p.c.*, l'attrice allegava inoltre di essere titolare di un diritto di abitazione *ex art. 540 c.c.* sull'immobile indicato nel precetto, eccependone l'impignorabilità.

6. [REDACTED] (e, per essa, [REDACTED]) chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente *ex art. 96 c.p.c.*; affermava che la titolarità del credito in capo ad [REDACTED] derivava da una cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., con pubblicazione in G.U. del 27/9/2018, ed era dimostrata dalla documentazione prodotta (contratto di cessione, elenchi pubblicati online con indicazione dell'identificativo NDG dei rapporti ceduti, certificazione *ex art. 50 T.U.B.*), che le contestazioni dell'opponente erano già state oggetto di precedenti giudizi tra le parti, definiti con esiti sfavorevoli e riproposte con finalità dilatorie; quanto alla dedotta mancata notifica del titolo esecutivo, rilevava che, trattandosi di credito fondiario, trovava applicazione l'esonero di cui all'art. 41 T.U.B..

7. All'udienza del 17 settembre 2025, il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] poi rimasti contumaci.

8. La causa veniva poi rinviata all'odierna udienza (sostituita da note scritte) per discussione *ex art. 281-sexies c.p.c.*

9. In via preliminare, va riconosciuta anche al terzo proprietario la legittimazione a proporre l'opposizione esecutiva, poiché l'atto di intimazione notificatogli «*non è "generico", bensì "specifico", nel senso che esso indica il bene che sarà sottoposto alla successiva esecuzione nell'ipotesi di inadempimento del debitore principale: conseguentemente, il terzo è già individuato come destinatario della minacciata esecuzione ... e, come tale, è legittimato a svolgere, anche in via preventiva, censure sia sulla regolarità formale degli atti prodromici e sulla loro notificazione, sia sul diritto di agire in executivis nei suoi confronti*» (Cass. Sez. 3, 22/09/2022, n. 27848).

10. Va però dichiarata l'inammissibilità della contestazione avanzata con la seconda memoria *ex art. 171-ter c.p.c.* e attinente alla pretesa impignorabilità dell'immobile in ragione del diritto di abitazione del coniuge superstite *ex art. 540 c.c.* ; infatti, una volta





TRIBUNALE DI GENOVA

introdotta l'opposizione, l'opponente non può mutare la domanda proposta modificando le "eccezioni" che costituiscono il fondamento della sua contestazione del diritto del creditore di agire *in executivis*, dato che «nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo.» (Cass. Sez. 3, 28/06/2019, n. 17441; Cass. Sez. 3, 06/04/2022, n. 11237; Cass. Sez. 3, 16/02/2023, n. 4873).

11. L'atto introduttivo, con la generica indicazione «atto di citazione in opposizione a precetto», non chiarisce se l'attrice ha inteso avanzare un'opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c.

12. La qualificazione dei motivi scrutinabili spetta, pertanto, al Tribunale: costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) – in quanto volti a contrastare il diritto di agire *in executivis* vantato col precetto – la dedotta mancata prova della titolarità del credito in capo alla società intimante e la lamentata omessa comunicazione degli avvicendamenti societari dell'opposta (asseritamente incidente sulla titolarità del credito azionato); invece, la doglianza relativa alla mancata notifica del titolo esecutivo alla terza datrice di ipoteca attiene alla regolarità formale dell'atto prodromico e, dunque, va ricondotta all'art. 617 c.p.c.

13. In riferimento all'opposizione ex art. 615 c.p.c., le doglianze dell'opponente sono di seguito indicate e riassunte e, poi, decise punto per punto, considerando che l'onere probatorio del cessionario dipende dall'oggetto della contestazione dell'opponente:

a) se si contesta l'esistenza stessa del contratto di cessione, il cessionario deve provarla;





TRIBUNALE DI GENOVA

b) se si contesta l'inclusione del singolo credito nell'operazione, l'avviso in G.U. può costituire prova adeguata solo se descrive categorie e caratteristiche in modo sufficientemente preciso da consentire la riconducibilità all'atto traslativo del credito.

14. Secondo la giurisprudenza, rispetto ad una cessione di crediti in blocco *ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993*, qualora il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente; tuttavia, il giudice è tenuto a procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, dato che del trasferimento del credito può essere data prova anche per presunzioni, attraverso la dimostrazione della sua inclusione nella categoria di quelli assegnati alla società cessionaria mediante elementi indiziari dotati dei requisiti di precisione, gravità e concordanza e anche la pubblicazione (e le modalità con cui è eseguita) può rivestire un valore indiziario (in tema, Cass. Sez. 3, 22/06/2023, n. 17944, Rv. 668451-01; Cass. Sez. 3, 02/12/2025, n. 31457, in corso di massimazione).

15. La Suprema Corte ha espressamente statuito che, *«In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere è questione che compete al giudice di merito il quale, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi ...»* (Cass. Sez. 1, 24/12/2025, n. 33966, Rv. 676403-01).

16. A) Riguardo alla contestata conclusione del contratto di cessione di crediti, si osserva che l'opposta ha prodotto il contratto di cessione e tanto basta a dimostrare l'esistenza del negozio.

17. B) La [REDACTED] sostiene che il contratto, in lingua inglese e privo di traduzione giurata, sarebbe *«di non facile comprensione»*, perché contenente ampie omissioni, oscuramenti e *omissis* su parti essenziali, sicché non assumerebbe valore probatorio.

18. Si osserva che, entro i termini istruttori (con la memoria *ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.*), la convenuta ha prodotto una traduzione asseverata (doc. 22); la pretesa carenza probatoria è stata, dunque, colmata entro le barriere preclusive e ciò rende l'eccezione *sub B)* speciosa e inconsistente.





TRIBUNALE DI GENOVA

19. In ogni caso, anche a voler prescindere dalla produzione della traduzione, la tesi dell'opponente - secondo cui il giudice dovrebbe "rifiutare" l'esame della prova documentale solo perché non tradotta - non è conforme all'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui *«l'obbligatorietà della lingua italiana, prescritta dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non si estende ai documenti prodotti dalle parti, che invece sono disciplinati dall'art. 123 cod. proc. civ., a tenore del quale, secondo il noto brocardo documenta per productionem fiunt communia, i documenti sono validamente acquisiti al processo per il solo fatto della loro produzione, indipendentemente dalla lingua in cui sono redatti, dall'assenza di una traduzione e da qualsiasi ulteriore attività della parte che li ha prodotti, della controparte o del giudice. Scatta poi, per quest'ultimo, l'obbligo di esaminare tutti i documenti prodotti in causa. Si sostiene, pertanto, che la liceità della produzione dei documenti in lingua non italiana è testualmente, se pur implicitamente, sancita dall'art. 123, comma 1, cod. proc. civ., né vi è motivo alcuno per ritenere che essa sia subordinata alla contestuale produzione di una traduzione più o meno formale.»* (così, testualmente, Cass. Sez. U., 02/07/2025, n. 17876).

20. Quanto alle pretese lacune del contratto (anche nella sua versione tradotta, la difesa dell'opponente è totalmente generica, dato che non si chiarisce quali ulteriori elementi sarebbero stati necessari; peraltro, alla luce di quanto di seguito esposto (circa la prova della cessione dello specifico credito azionato nei confronti della [REDACTED] la contestazione si rivela comunque infondata.

21. C) L'opponente deduce di non aver mai ricevuto la notifica della cessione, di non averla accettata e che la convenuta non ha dimostrato la sua comunicazione ai datori di ipoteca.

22. Anche questa contestazione è pretestuosa: la cessione di crediti non richiede, per la sua validità, l'assenso del debitore ceduto, né la sua comunicazione a quest'ultimo o a terzi; accettazione e/o notificazione, difatti, hanno lo scopo rendere il debitore ceduto edotto del trasferimento, consentendogli così di "pagare bene"; tali atti non hanno alcuna valenza costitutiva del negozio, sicché la loro omissione non ripercuote alcun





TRIBUNALE DI GENOVA

effetto nei confronti del debitore che non allegghi (e provi) di aver precedentemente effettuato il pagamento a favore del cedente.

23. In altri termini, la notificazione/accettazione *ex art. 1264 c.c.* rileva ai fini dell'opponibilità e dell'effetto liberatorio del pagamento, ma non incide sulla validità della cessione e, nella cessione in blocco *ex art. 58 TUB*, gli adempimenti pubblicitari producono gli effetti di cui all'*art. 1264 c.c.*

24. D) Con analoga censura la [REDACTED] contesta che la serie di fusioni, incorporazioni, conferimenti di rami d'azienda e mandati (tra UniCredit, [REDACTED] [REDACTED] non le sia stata previamente comunicata.

25. A riguardo si rileva che nessuna norma prescrive tale onere e che, comunque, le vicende societarie risultano da pubblici registri, liberamente consultabili.

26. Perciò, la contestazione risulta vacua, dal momento che la sussistenza di dette vicende (dalle quali deriva la continuità giuridica tra i soggetti che si sono succeduti nella pretesa creditoria) è solo genericamente contestata perché asseritamente *«lacunosa, confusa e non verificabile»*, quando, in realtà, la verifica delle circostanze puntualmente indicate nel precetto è agevole (e doverosa, se l'intimato dubita della titolarità del credito).

27. La genericità della contestazione (e delle altre formulate dalla [REDACTED] contrasta col dovere di *clare loqui* che già le sentenze di Cass. Sez. U., 02/07/2012, n. 11066 e n. 11067, hanno imposto a chi propone l'opposizione *ex art. 615 c.p.c.* (*«... il sicuro vantaggio di costringere le parti del rapporto controverso al parlare chiaro: il creditore procedente indicando con precisione nel precetto la prestazione richiesta ed i suoi perché; il debitore con altrettanta precisione contestando ciò che ritenga non dovuto, perché negato o non accertato, ponendolo a base delle opposizioni che possono precedere o seguire l'inizio dell'esecuzione ...»*).

28. E) La principale doglianza dell'attrice opponente si risolve nella dedotta inidoneità della pubblicazione a provare l'inclusione del credito nella cessione e sull'insufficienza delle modalità adottate dall'opposta per far risultare (e dimostrare in giudizio) tale circostanza.





TRIBUNALE DI GENOVA

29. La società opposta richiama nel precetto la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla G.U. del 27.9.2018, ma tale pubblicazione, secondo l'opponente,

- non consente di individuare con certezza il credito ceduto,
- non contiene alcun riferimento nominativo alla debitrice Papale,
- non è sufficiente a dimostrare l'inclusione specifica del credito nell'operazione in

blocco *ex art.* 58 T.U.B.

30. In proposito si rileva che, nel caso di specie, la convenuta non fonda la prova della titolarità del credito su un mero richiamo "formale" alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. - Foglio delle inserzioni n. 113 del 27/9/2018), ma valorizza il contenuto sostanziale dell'avviso di cessione e, soprattutto, il criterio di individuazione/esclusione che rinvia a un elenco consultabile *online*; si deduce, infatti, che l'avviso pubblicato descrive la cessione in blocco di un portafoglio di crediti Unicredit e delimita l'insieme dei rapporti ceduti attraverso parametri oggettivi (importo massimo, periodo di formazione, natura bancaria/finanziaria, classificazione a sofferenza secondo istruzioni di vigilanza, ecc.).

31. In particolare, l'avviso contiene un criterio selettivo di esclusione dalla cessione idoneo a rendere identificabili i crediti ceduti: sono esclusi *«tutti i crediti diversi da quelli verso debitori contraddistinti dai numeri identificativi (NDG) indicati nell'Allegato 1 – Parte A del contratto di cessione»*, elenco che - secondo l'avviso stesso - è reso reperibile tramite una pagina web indicata (operazioni di cartolarizzazione sul sito Unicredit); nel medesimo contesto difensivo, [REDACTED] individua il numero NDG (Numero Di Gruppo, codice numerico univoco che identifica la posizione complessiva di un cliente nei sistemi informatici della banca) del rapporto relativo alla debitrice principale [REDACTED] [REDACTED] e tale identificativo risulta anche dall'estratto autentico *ex art.* 50 T.U.B. (prodotto dalla convenuta) ed è presente nella lista dei crediti ceduti estratta dal sito Unicredit (richiamata nell'avviso pubblicato).

32. La pubblicazione eseguita sulla Gazzetta Ufficiale, dunque, non resta "astratta", ma è integrata (quanto al profilo identificativo) dal rinvio all'elenco consultabile *online*,





TRIBUNALE DI GENOVA

nel quale il credito è individuato in modo univoco tramite NDG: la descritta modalità di individuazione consente di passare dalla generica categoria dei crediti ceduti al credito determinato.

33. Si deve concludere che, se l'avviso contiene elementi circostanziati (categorie dettagliate e/o identificazione singolare, anche tramite *link* a elenchi consultabili *online*), non è sufficiente all'opponente "trincerarsi" dietro la generica formula del difetto di prova; come già esposto, la parte ceduta, se vuole realmente impedire l'effetto conformativo del materiale pubblicitario, deve svolgere una contestazione specifica, nel caso mancante (difatti, l'opponente, pur lamentando in termini generali che la pubblicazione sarebbe "insufficiente", non sviluppa una contestazione mirata sul dato identificativo e, cioè, non spiega perché il NDG indicato non sia riferibile a quel rapporto o perché non sarebbe presente nell'elenco richiamato o perché il credito non risponderebbe ai criteri descrittivi dell'avviso; le deduzioni restano sostanzialmente ancorate a un rilievo di insufficienza "in astratto" della G.U. e alla critica degli *omissis*, senza confutazione puntuale della catena identificativa fondata su NDG e rinvio web).

34. Nella prospettiva ora illustrata, la pubblicazione su G.U. "arricchita" dal rinvio al sito e dall'identificazione del credito tramite NDG è idonea a superare l'obiezione dell'opponente, perché pone quest'ultima nelle condizioni (almeno potenziali) di verificare e contestare in modo specifico l'inclusione del proprio rapporto nel blocco ceduto (verifica che, peraltro, l'opponente non dimostra di avere svolto con allegazioni puntuali).

35. Non rileva la qualità di terzo datore di ipoteca ricoperta dalla [REDACTED]: la cessione in blocco descritta nell'avviso e invocata da [REDACTED] riguarda crediti "pecuniari" con ogni accessorio e garanzia e nel portafoglio rientra il credito derivante dal mutuo a suo tempo concesso a [REDACTED], con le relative garanzie ipotecarie, poste a presidio dell'obbligazione: perciò, una volta individuata la posizione tramite NDG e ricondotta ai criteri oggettivi descritti, la prova dell'inclusione del credito principale





TRIBUNALE DI GENOVA

comporta anche quella della ricomprensione delle garanzie connesse, tra cui l'ipoteca che sorregge il precetto *ex art.* 602 c.p.c.

36. Passando alla contestazione formale (omessa previa notifica del titolo, costituito da mutuo fondiario, al terzo proprietario datore di ipoteca), l'opposizione *ex art.* 617 c.p.c. risulta proposta tempestivamente, posto che l'atto di citazione è stato notificato entro il termine di legge dalla notifica del precetto.

37. Nel merito della censura, la Suprema Corte ha statuito che, «*In tema di azione esecutiva promossa in forza di mutuo ipotecario fondiario, l'obbligo di preventiva notificazione del titolo contrattuale esecutivo è escluso anche nel caso in cui l'espropriazione sia condotta nei confronti del terzo proprietario del bene ipotecato*» (Cass. Sez. 3, 22/09/2022, n. 27848, Rv. 665930-02); tanto basta a respingere anche l'opposizione *ex art.* 617 c.p.c.

38. In conclusione, l'opposizione esecutiva (*rectius*, le opposizioni, *ex art.* 615 ed *ex art.* 617 c.p.c.) avanzata dall'attrice è respinta.

39. La decisione sulle spese di lite si fonda sul criterio di soccombenza; perciò, la [REDACTED] è tenuta a rifondere i costi del giudizio sostenuti dalla convenuta.

40. Le predette spese sono liquidate in dispositivo in base ai parametri del d.m. n. 55 del 2014 e al valore della controversia (€ 178.235,64).

41. Non si ritengono sussistenti i presupposti di temerarietà della lite richiesti dall'art. 96, comma 3, c.p.c.: infatti, benché fondata su contestazioni in parte generiche e anche pretestuose, l'opposizione qui rigettata ha trovato qualche riscontro in alcune pronunce di merito che, con motivazioni per nulla condivisibili, hanno addossato al creditore cessionario soverchi e illogici oneri probatori (addirittura pretendendo il deposito di contratti di cessione scritti, integrali, comprensivi di tutti gli allegati, privi di *omissis*, con esposizione del prezzo di cessione e precisa indicazione del nominativo del debitore ceduto, ecc., ed escludendo qualsivoglia altro elemento atto a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario).





TRIBUNALE DI GENOVA

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI GENOVA

definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-*sexies*, c.p.c., così provvede:

- respinge l'opposizione proposta da [REDACTED];
- condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in Euro 11.000,00 per compensi, oltre a rimborso spese forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta.

Il Giudice

Giovanni Fanticini

